

Cuneo, 21 dicembre 2017
Protocollo n. 88949

Sistema di accoglienza di beneficiari di Progetti per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R) con capofila il Comune di Cuneo – Progetto per la prosecuzione di n. 58 posti e di n. 207 posti aggiuntivi, di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo per il triennio 2018/2020. Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore [C.I.G. 72890412EB — C.U.P. B31J17000070001] – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Chiarimento n. 1

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

- I 58 posti attuali sono attualmente gestiti come segue:
 - 30 posti dal raggruppamento temporaneo di imprese [R.T.I]:
 - Compagnia di iniziative sociali — consorzio società cooperativa sociale [capogruppo mandataria] — via Santa Barbara n. 5 — 12051 Alba [CN];
 - Coop. sociale Fiordaliso soc. coop. Onlus [mandante] — via Bossea n. 10 — 12100 Cuneo;
 - Momo s.c.s. [mandante] — via Gobetti n. 30 — 12100 Cuneo;
 - 28 posti dal raggruppamento temporaneo di imprese [R.T.I]:
 - Compagnia di iniziative sociali — consorzio società cooperativa sociale [capogruppo mandataria] — via Santa Barbara n. 5 — 12051 Alba [CN];
 - Coop. sociale Fiordaliso soc. coop. Onlus [mandante] — via Bossea n. 10 — 12100 Cuneo;
 - Comunità Papa Giovanni XXIII [mandante] — via Mameli n. 1 — 47921 Rimini;
- trattasi di una procedura di appalto che non prevede un importo a base di gara da ribassare: non è stato quindi definito un importo pro-capite/die;
- per quanto riguarda le strutture di accoglienza e al personale impiegato, rimando ai criteri

definiti dalla determinazione a contrarre n. 1713 del 14 novembre 2017 e al capitolato speciale di appalto;

- la riduzione dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta può essere effettuata esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*». Il disciplinare, inoltre, precisa all'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte" che:

«...

- a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;*
- b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;*

...»

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'impegno del fideiussore non è richiesto qualora tutti i componenti del raggruppamento siano microimprese, piccole e medie imprese.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente